



## COMUNE DI SAN GIORGIO MONFERRATO

Via Cavalli d'Olivola n°1 - tel. 0142 806121 - fax 0142 806184 - C.F./P.IVA 00458150067 - [www.comune.sangiorgiomonferrato.al.it](http://www.comune.sangiorgiomonferrato.al.it)  
Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): [sangiorgiomonferrato@pec.comune.sangiorgiomonferrato.al.it](mailto:sangiorgiomonferrato@pec.comune.sangiorgiomonferrato.al.it)

### ORDINANZA N. 07/2017

**San Giorgio Monferrato, 25.08.2017**

### IL SINDACO

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione del provvedimento, in forza dell'articolo 50 D.Lgs. 267/2000, in particolare nell'esercizio delle competenze di autorità locale di polizia;

**VISTI**, con riferimento al codice civile:

- gli articoli 892 e 893, in materia di distanze degli alberi dal confine, e in particolare dalle strade;
- l'articolo 894, che prevede che in caso di alberi a distanza non legale, il confinante può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
- l'articolo 896, in materia di recisione di rami che si protendano e di radici che si addentrino su l terreno altrui;

**VISTI**, con riferimento al D.Lgs. 285/1992, e s.m.i., codice della strada:

- l'articolo 15 comma 1 lettera c) che prevede il divieto, in relazione alle strade pubbliche, di impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- l'articolo 15 comma 1 lettera g), in merito al divieto di apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- l'articolo 16, in materia di divieti, in capo ai proprietari o agli aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali, al di fuori del centro abitato, nel novero dei quali è compreso l'impianto di alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni;
- l'articolo 17, in materia fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati, inibite a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito;
- l'articolo 18, in materia di fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati;
- l'articolo 29, che prevede in capo ai proprietari confinanti con le strade pubbliche, l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;
- ancora l'articolo 29 che, ove per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, prevede l'obbligo, in capo al proprietario, di rimuoverli nel più breve tempo possibile;
- l'articolo 31, in materia di obbligo, in capo ai proprietari, di mantenimento delle ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.;
- ancora l'articolo 31, in materia di obbligo di realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;

**VISTO** il D.P.R. 495/1992;

#### MUNICIPIO

orario aperture al pubblico:  
dal lun. al ven. dalle 9,00 alle 13,00  
il sabato dalle 9.00 alle 12.00

e-mail: [amministrativo@comune.sangiorgiomonferrato.al.it](mailto:amministrativo@comune.sangiorgiomonferrato.al.it)

**DATO ATTO CHE** lungo il margine delle strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico ricadenti nel territorio comunale, si ravvisano, con frequenza crescente, fenomeni di presenza di alberi, siepi, arbusti a ridosso del ciglio stradale a distanze inferiori a quelle stabilite dagli articoli 892 e 893 del codice civile, spesso con ramificazioni protese sulla sede stradale, nonché fenomeni di occupazione dei fossi di scolo delle acque, di non corretto mantenimento delle ripe, di imbrattamento della sede stradale con fango e detriti a seguito di utilizzo di macchinari agricoli, in violazione degli obblighi sopra citati;

**DATO ATTO CHE** taluni fenomeni sono addebitabili altresì allo stato di abbandono di terreni con conseguente incuria delle alberature;

**DATO ATTO CHE** in tutti i casi di violazioni di cui sopra, in casi di persistenti precipitazioni meteoriche, specie se piovose, nonché in caso di fenomeni ventosi, la violazione dei predetti obblighi provoca instabilità dei versanti collinari, con conseguenti movimenti di terreno, oltre a fenomeni di allagamento ed occupazione della sede stradale con materiale estraneo, con pericoli per l'incolumità pubblica, e conseguente obbligo di risarcimento in capo ai soggetti trasgressori;

**RITENUTO**, in al fine di prevenire situazioni di serio, concreto e attuale pericolo, nella presente fase, in attesa di adozione di provvedimento di natura contingibile ed urgente, adottare atto finalizzato ad esigere il rispetto, ad opera della indistinta collettività, degli obblighi di legge, con previsione di accollo di eventuali danni derivati, oltre le sanzioni di legge;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 50
- la L. 241/1990;
- lo Statuto Comunale;

**ORDINA**

1. **alla generalità dei proprietari e degli aventi titolo dei terreni confinanti con le strade pubbliche, provinciali e comunali, nonché vicinali di uso pubblico**, in tutto il territorio comunale del Comune di San Giorgio Monferrato, il rispetto di tutti gli obblighi e dei divieti, descritti in narrativa, contenuti nel codice civile, con particolare riferimento agli articoli 892, 893, 894, 896, nonché nel D.Lgs. 285/1992, e s.m.i., codice della strada, con particolare riferimento agli articoli 15 comma 1 lettera c) e lettera g), 16, 17, 18, 29, 31,

2. in particolare, **di provvedere:**

**a) al taglio e potatura degli alberi, che per la loro particolare condizione di vita vegetativa e di sviluppo, possano cadere e/o pregiudicare la stabilità del terreno nel quale sono impiantati;**

**b) al taglio di rami o siepi che si protendono sulle strade ad uso pubblico;**

**c) alla pulizia delle scarpate e delle rive prospicienti le strade;**

**d) alla cura che il deflusso delle acque e impedire movimenti franosi;**

**e) ad astenersi dall'occupare i canali di scolo delle acque e le banchine;**

**f) ad astenersi dall'imbrattare, provvedendo alla pulizia, la sede viabile con materiali estranei, specie in caso di passaggio di mezzi operativi agricoli;**

**g) ad adottare le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi pericolo, danneggiamento e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;**

**h) alla rimozione, nel più breve tempo possibile e senza indugio, in caso di intemperie, nevicate, gelate, intense precipitazioni od altre cause, gli alberi, i rami, caduti o sporgenti sulla sede stradale e sue pertinenze, nonché di tutti i materiali estranei comunque occupanti la sede stradale e le banchine.**

**AVVERTE**

3. i trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti, per le ipotesi ricadenti nell'applicazione dell'art. 29 del Codice della Strada, con la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista

(attualmente da €. 168,00 a €. 674,00) oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi o della rimozione delle opere abusive a spese del trasgressore;

4. per ogni altra violazione alle altre disposizione del presente atto, saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D.lgs. 18.8.2000, n. 267; in caso di inosservanza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni sopra indicate, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio, con i mezzi propri o avvalendosi di Ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori, o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la pubblica incolumità o comunque per rimuovere l'intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale. L'Ente proprietario o gestore della strada addebiterà ai proprietari e/o tenutali inadempienti le relative spese, senza pregiudizio di eventuali azioni civili e/o penali a carico degli stessi;

### **DISPONE INOLTRE**

5. l'obbligo per chiunque ne abbia il dovere di fare osservare la presente ordinanza;

6. la comunicazione della presente ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Rosignano Monferrato, al servizio di Polizia Municipale presso il Comune di Rosignano Monferrato (Comune capofila dell'Unione "Terre di vigneti e Pietra da cantoni") e all'Ufficio Tecnico manutentivo del Comune di San Giorgio Monferrato;

7. la pubblicità della presente mediante pubblicazione all'albo pretorio on line, sul sito internet del Comune e tramite affissione di manifesti in tutto il territorio Comunale.

### **RENDE NOTO CHE**

8. ai sensi dell'articolo 3 L. 241/1990 e s.m.i. contro la presente sono esperibili le seguenti impugnazioni, con termini decorrenti dalla comunicazione:

A) Ricorso in via gerarchica al Prefetto della Provincia di Alessandria, nel termine di giorni trenta;

B) Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte nel termine di giorni sessanta;

C) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni centoventi;

9. autorità competente: Comune di San Giorgio Monferrato, con sede in 15020 San Giorgio Monferrato (AL) Via Cavalli d'Olivola n. 1, telefono 0142806121 fax 0142806184, e-mail amministrativo@comune.sangiorgiomonferrato.al.it;

10. Ufficio in cui prendere visione degli atti e acquisire informazioni: Servizio Tecnico Manutentivo;

11. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, in ordine al trattamento dei dati personali inerenti il procedimento instaurato da questo provvedimento si informa che:

A) le finalità cui sono destinati i dati eventualmente trattati ineriscono provvedimento ex art. 192 D.Lgs. 267/2000; le modalità di trattamento, ivi compresa la pubblicità, consistono nella gestione dei dati finalizzata all'esecuzione del provvedimento ai sensi della normativa vigente;

B) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali ulteriori dati possono essere comunicati sono:

- il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, le autorità pubbliche cui è demandata la sorveglianza in ordine all'esecuzione del provvedimento, ivi compresi i soggetti privati eventualmente individuati come esecutori in sostituzione dell'interessato;

- i soggetti proprietari;

- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90;

C) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui alla agli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003;

12. Responsabile del procedimento amministrativo: Arch. Elisa ORLANDI, responsabile Servizio Tecnico Manutentivo.

13. Il presente provvedimento è da intendersi anche come comunicazione di avvio del procedimento a sensi della Legge 241/1990.

**IL SINDACO**  
**F.to PIETRO DALLERA**